

# Comune di San Casciano in Val di Pesa

## SCUOLA DELL'INFANZIA POSTA NEL CAPOLUOGO

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO  
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA

SICUREZZA CANTIERE Dlgs.81\08 Titolo 4

*Committente:* Comune di San Casciano in Val di Pesa  
Provincia di Firenze


*Indirizzo intervento:* Via San Francesco d'Assisi, 26/A

*C.S.E. / C.S.P.:* STUDIO ASSOCIATO Frusi & Partners Srl  
Per. Ind. Marco Torcini - FI 2151

*R.U.P* Arch. Francesco Pruneti

**Oggetto :**  
Piano di Sicurezza e Coordinamento  
Appendice relativa agli adempimenti da adottare inerenti le misure di prevenzione  
e protezione da contagio da COVID-19

Data: Maggio 2020	Commessa n° 035/20	Scala: - - -	n. Tavola
Rev.	Rev.	Rev.	<b>SC.02</b>
Rev.	Rev.	Rev.	
Software CAD: ACD LT 2008 IT CD F/S licenza d'uso n° 346-3519584	Copyright © 2015 Studio ASSOCIATO Frusi & Partners Società d'Ingegneria S.r.l. Se non autorizzata è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente disegno		



**Il presente documento, è da intendersi quale parte integrante al Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto per le OPERE DI DEGUAMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI DA REALIZZARE PRESO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, ed è specifico a seguito della ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTI-CONTAGIO AL FINE DI IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19**

### **1. PREMESSA E SCOPO**

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere recepite come parte integrante a quanto contenuto nel PSC.

Il presente documento costituisce attuazione della regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020, al Protocollo emanato dal MIT e siglato da tutte le parti sociali dell'edilizia il 24 marzo 2020, all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 40 del 22 aprile 2020 e della Delibera della Giunta Regionale 594 del 11 Maggio 2020 sulle disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati.

Nel presente documento vengono indicati gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere.

Si è cercato di rendere attuativo nella realtà dell'appalto, quanto disposto dall'attuale quadro normativo vigente.

Le imprese che opereranno nel cantiere dovranno aggiornare i relativi POS secondo le indicazioni del presente aggiornamento i cui contenuti dovranno essere condivisi con l'RSPP e il Medico competente previo consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Tutto il personale ed i terzi (per l'impresa affidataria e le imprese esecutrici : datore di lavoro, dirigenti delegati per la sicurezza in cantiere, direttori di cantiere, preposti, lavoratori dipendenti, distaccati, autonomi, lavoratori dei subcontraenti (quali subappaltatori, fornitori e subfornitori, noli a caldo ecc...) e in generale tutti coloro che hanno accesso al cantiere, sono tenuti ad uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente documento.

### **2. CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente procedura è valida per tutti i Dipendenti delle Ditte appaltatrici, Sub appaltatori, lavoratori autonomi, Fornitori, Committenza, Progettisti e direttori dei lavoratori, Collaboratori e a chiunque debba necessariamente recarsi in cantiere.

### **3. RIFERIMENTI**

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. COVID-19, nuove indicazioni e chiarimenti

- “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020
- “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili” del 19 marzo 2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 40 del 22 aprile 2020
- DPCM del 17 Maggio 2020
- Delibera della Giunta Regionale n°594 del 11 Maggio 2020 – Testo Coordinato

#### **4. DEFINIZIONE DEL VIRUS – INFORMATIVA PRELIMINARE**

##### **4.1 Aspetti Generali**

Un **nuovo Coronavirus** (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato recentemente mai identificato nell'uomo.

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East Respiratory Syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe Acute Respiratory Ssyndrome).

Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARSCoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata **COVID-19** (dove "CO" sta per *corona*, "VI" per *virus*, "D" per *disease* (malattia) e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).

##### **4.2 Sintomatologia**

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: o naso che cola o mal di testa o tosse o gola infiammata o febbre o una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale.

Febbre e dispnea sono presenti come sintomi di esordio rispettivamente nell'86% e nell'82% dei casi esaminati.

Altri sintomi iniziali riscontrati sono tosse (50%), diarrea ed emottisi (5%).

#### **4.3 Trasmissione**

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

#### **4.4 Trattamento**

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

Attualmente, le criticità più rilevanti riguardano la gestione delle polmoniti interstiziali e della conseguente insufficienza respiratoria che queste determinano. Nei casi in cui questa sintomatologia si palesi ha reso necessario, per gran parte dei contagiati ricoverati in regime di terapia intensiva, la necessità di ventilazione assistita con ossigeno-terapia.

### **5. SCOPO**

Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

### **6. PRECAUZIONI IGIENICHE**

Richiamando l'opportunità di utilizzare durante le lavorazioni idonei guanti da lavoro, è obbligatorio che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, e pertanto:

- il datore di lavoro /impresa affidataria per gli altri soggetti presenti in cantiere allo stesso riferibili e per i quali si identifica come datore di lavoro, comunque nel rispetto delle attribuzioni di legge, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani, provvedendo a lavare le stesse anche se si indossano guanti monouso con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.

## **7. INFORMAZIONE e FORMAZIONE**

Il datore di lavoro (di ogni impresa appaltatrice sub appaltatrice, nonché i lavoratori autonomi e collaboratori) deve provvedere alla informazione dei lavoratori sulle procedure di anticontagio da adottare e rispettare.

Devono essere predisposta all'interno del cantiere idonea cartellonistica informativa su tali procedure da adottare nonché sull'impiego degli opportuni D.P.I. da indossare. Detti cartelli informativi devono essere redatti in multilingua, questo solo se all'interno del cantiere operano lavoratori stranieri con scarsa padronanza della lingua italiana.

Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'informazione e la formazione deve essere fatta anche verso i lavoratori autonomi e collaboratori.

La formazione deve comprendere le misure anticontagio predisposte nel cantiere, le modalità di comportamento generale, le modalità di comportamento nell'incrocio in ambienti stretti ove non sia rispettata la distanza di sicurezza e quelli che sono gli obblighi fondamentali che i lavoratori devono adottare, che principalmente sono:

- 1- Obbligo di rimanere a casa in caso di febbre oltre i 37.5° o in presenza di altri sintomi influenzali.
- 2- Obbligo di non fare ingresso in cantiere laddove sussistano condizioni di pericolo (sintomi influenzali, febbre, frequentazione di luoghi potenzialmente pericolosi ecc...).

### Nota Bene.:

*Il datore di lavoro deve adoperarsi con strumenti di lettura della temperatura annotando su un apposito registro di controllo le temperature rilevate per ogni lavoratore o mediante dichiarazione sostitutiva che deve essere firmata da tutti i lavoratori prima dell'ingresso in cantiere tutti i giorni. Il registro o le autodichiarazioni devono essere conservate presso il cantiere.*

- 3- Rispetto di tutte le disposizioni impartite da parte delle autorità, datore di lavoro, CSE.
- 4- Informare tempestivamente il datore di lavoro del sopraggiungere di situazioni influenzali durante l'orario di lavoro.
- 5- Seguire scrupolosamente le fasi di lavoro descritte nel cronoprogramma e nel programma esecutivo dei lavori senza intraprendere iniziative lavorative non conformi con quelle concordate dal datore di lavoro con il CSE, **anche se impartite direttamente dalla committenza e\o Direzione dei lavori.**

## **8. IMPRESE SUB CONTRAENTI, FORNITORI**

Il Datore di Lavoro (tutti) deve definire una procedura che tenga conto di:

**STUDIO ASSOCIATO Frusi & Partners** Società d'ingegneria S.r.l.

Iscrizione CCIAA di Firenze con Cod. Fisc. e P.Iva: 05909560483 Numero R.E.A. 585126

Sede operativa e corrispondenza Viale Europa, 133 - 50126 Firenze

- Tel. +39 055 331135, Fax. +39 055 3216814, e-mail: [tecnico@studioassociatofrusi.com](mailto:tecnico@studioassociatofrusi.com), web: [www.studioassociatofrusi.com](http://www.studioassociatofrusi.com)

- 1- Accessibilità al cantiere dei fornitori, operazioni di carico e scarico del materiale e deposito deve essere preventivamente concordata e programmata al fine di evitare contemporaneità di presenza di diversi fornitori.
- 2- Rispetto della distanza di sicurezza che fissato in metri 1, è comunque consigliato mantenere una distanza di 1,8m.
- 3- Eseguire per quanto possibile le manovre di carico e scarico del materiale, da parte dell'autista, restando seduto sul proprio mezzo.
- 4- I DPI da utilizzare per le operazioni di carico, scarico e deposito materiali sono individuati in guanti, monousi e guanti da lavoro ordinari, mascherine del tipo chirurgiche e/o FFP2, FFP3, occhiali e/o schermi facciali, ecc...
- 5- Provvedere alla sanificazione subito dopo l'uso da parte dei fornitori dei servizi igienici utilizzati.
- 6- Limitare al minimo indispensabile ogni forma di visita, sopralluogo o altro da parte di soggetti estranei al cantiere, ad ogni modo qualsiasi tipo di sopralluogo e/o visita in cantiere deve essere preventivamente autorizzata dal CSE di concerto con le imprese appaltatrici e la committenza.

### **8.1 Modalità di carico e scarico dei materiali**

Le imprese fornitrici potranno far pervenire i materiali necessari ai lavori impiegando le apposite aree individuate nel layout di cantiere.

- 1- Le operazioni di carico e scarico con attrezzatura meccanica dovranno essere eseguite dall'operatore del mezzo possibilmente evitando la discesa dallo stesso e nel caso non sia possibile indossando guanti, mascherina, occhiali e mantenendo la distanza di sicurezza di 1m è comunque consigliato mantenere una distanza di 1,8m.

Il trasporto del materiale dal punto di scarico al deposito e comunque all'interno del cantiere dovrà essere eseguito dal personale incaricato dalle ditte appaltatrici che operano all'interno del cantiere.

Il passaggio di documentazione dovrà essere eseguito tassativamente con guanti monouso e rispettando la distanza di sicurezza, inserendo i documenti in apposita busta di plastica trasparente.

### **9. PULIZIE DEI LOCALI, TURNAZIONE, e RIORGANIZZAZIONE DEI LUOGHI.**

Il Datore di Lavoro (tutti) prima della ripresa delle lavorazioni deve provvedere alla sanificazione dei locali almeno con le seguenti misure:

- 1- Organizzazione e turnazione delle squadre di lavoro.
- 2- Approvvigionamento di specifici detersivi.
- 3- Sanificazione giornaliera dei locali accessori ai lavoratori, quali mense, spogliatoi, servizi igienici, ufficio\i di cantiere, ecc... concentrandosi in particolar modo su porte, maniglie, tavoli, servizi igienici e superfici con maggior contatto in genere. La sanificazione può essere eseguita anche in autonomia purché si utilizzino idonei prodotti disinfettanti ad attività VIRUCIDA.
- 4- Sanificazione giornaliera delle parti, a contatto con le mani, delle attrezzature fisse quali:
  - pulsantiere di comando\arresto.
  - manici utensili manuali ed elettrici.
  - scalette di accesso ai ponteggi e botole.
  - piattaforma ponte auto sollevante.

- 5- Sanificazione giornaliera delle postazioni di lavoro degli addetti alla conduzione di macchine operatrici, attrezzature e dei mezzi di trasporto aziendale.
- 6- Sanificazione giornaliera di personal computer (fissi e portatili) e dei distributori automatici quali dispenser di acqua, macchine per il caffè ecc...
- 7- Sanificazione periodica degli impianti di areazione secondo le disposizioni del "RAPPORTO ISS COVID-19 n°5/2020. Al momento questi impianti non sono presenti in cantiere.
- 2- Riorganizzazione degli spazi messi a disposizione dei lavoratori in modo che sia mantenuta sempre la distanza di sicurezza fissata in 1m è comunque consigliato mantenere una distanza di 1,8m.

### 9.1 Turnazione dei lavori

La turnazione dei lavori deve essere organizzata nel rispetto della distanza di sicurezza in funzione dei luoghi di lavoro, ovvero il lavoro dovrà essere organizzato in squadre di lavoratori fisse per tipologia di intervento, utilizzando le singole stanze come singolo ambiente di lavoro dove al suo interno deve operare una singola squadra di lavoro per tipologia di lavoro alla volta.

Nel caso nella mensa non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza, la turnazione della pausa pranzo dovrà essere organizzata in modo da non creare assembramento all'interno della mensa e\o spazio riposo

### 9.2 Incrocio in ambienti stretti

La regolamentazione dell'incroci negli ambienti stretti dovrà essere a cura del buon senso di ogni lavoratore dando precedenza a chi trasporta materiale e nelle scale a chi scende o a chi trasporta materiale qualunque sia il senso di percorrenza.

### 9.3 Modalità di sanificazione

Il datore di lavoro (tutti) in accordo con il medico competente e il RLS dovrà concordare e definire idonee procedure per la sanificazione dei locali in funzione degli stessi o avvalersi di apposita ditta certificata per tale intervento, in questo caso i protocolli di sanificazione dovranno essere concordati con l'impresa incaricata della sanificazione la quale dovrà rilasciare apposita certificazione.

Per la pulizia degli ambienti, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1%, o altri prodotti simili, (creare una soluzione tra acqua e candeggina allo 0,1%. Che cosa significa nella pratica? Significa ad esempio che per una soluzione da un litro servono 10 ml di candeggina al 10% di ipoclorito di sodio e 990 ml di acqua».

Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 75% dopo pulizia con un detergente neutro, o altri prodotti simili, (diluire, sempre in acqua, alcol etilico al 75%: il composto si realizza con un quarto di acqua e tre quarti di alcol etilico puro).

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari ecc....

#### 9.4 Luoghi o aree potenzialmente contaminati

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

#### 10. DISTANZA DI SICUREZZA E DPI

La distanza di sicurezza è fissata in 1m è comunque consigliato mantenere una distanza di 1,8m, nel caso in cui non sia possibile il rispetto dovranno essere intraprese misure atte a:

- 1- Riorganizzazione del lavoro con sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni.
- 2- Adozione di idonei DPI quali mascherine FFP2 o FFP3, guanto monouso, occhiali, camici ecc... conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie.
- 3- Individuare i soggetti incaricati di vigilare sul corretto uso dei DPI e sul rispetto della distanza di sicurezza.
- 4- Negli ambienti chiusi e' comunque obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica anche in condizioni di rispetto della distanza di sicurezza.
- 5- I componenti della singola squadra di lavoro devono essere muniti di medesimi DPI, ovvero si deve prediligere l'uniformità delle caratteristiche dei DPI fermo restando quanto indicato ai precedenti punti.
- 6- Per i lavoratori che operano all'interno del medesimo ambiente predisporre idonei elementi di separazione o predisporre l'impiego di occhiali e mascherine FFP2 e FFP3 (senza valvola). I DPI dei lavoratori che operano all'interno del medesimo ambiente devono avere le medesime caratteristiche così come i componenti di ogni singola squadra di lavoro.

#### 10.1 Trasporto del personale a cura delle imprese

Il datore di lavoro (tutti) deve organizzare il trasporto dei lavoratori in modo da rispettare le seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1- Mantenimento della distanza di sicurezza di 1m, è comunque consigliato di mantenere una distanza di almeno 1,8m.
- 2- Dotazione di almeno guanti e mascherina durante il trasporto.
- 3- Pulizia e sanificazione del mezzo con particolare cura per le superfici di contatto quali maniglie, volante, leve di qualsiasi genere e comunque la pulizia interna dell'abitacolo.
- 4- Mantenere una corretta areazione per tutto il tragitto.
- 5- Mantenere spenti gli impianti di ventilazione, riscaldamento e condizionamento del mezzo.

#### 11. PRESCRIZIONI, PRESIDIO SANITARI e VARIE

##### 11.1 Termini e definizioni

##### Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;



- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

### **Caso probabile**

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

### **Caso confermato**

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

### **Contatto stretto**

Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.

Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.

Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

### **11.2 Azioni e modalità**

Un **nuovo Coronavirus** (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.

Il **nuovo Coronavirus** (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "**COVID-19**" (dove "**CO**" sta per corona, "**VI**" per virus, "**D**" per disease (malattia) e "**19**" indica l'anno in cui si è manifestata).

### **11.3 Presidi Medici**

In ogni cantiere deve essere presente il presidio sanitario consistente almeno nella cassetta di pronto soccorso o al pacchetto di medicazione.

La sorveglianza sanitaria non è interrotta, privilegiando le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

### **11.4 Rischi prevalenti**

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta.

### **11.5 Contati con casi sospetti**

Nell'ipotesi ove, durante l'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, si deve provvedere a l'isolamento del soggetto e contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto di coronavirus.

## **12. OBBLIGHI DELL'IMPRESA\E APPALTATRICI**

Il datore di lavoro (tutti) deve:

- 1- Predisporre regolamenti interni per il controllo degli accessi.

- 2- Rispetto sempre e in qualsiasi condizione della distanza di sicurezza di 1m è consigliabile mantenere una distanza di 1,8m.
- 3- Limitazione degli spostamenti all'interno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni.
- 4- Ventilazione naturale continua degli ambienti.
- 5- Ridurre la sosta all'interno degli spazi comuni per il tempo strettamente necessario.
- 6- Dotazione ai lavoratori degli appositi DPI in funzione del luogo e della tipologia di lavoro.

### **13. SMALTIMENTO**

#### **13.1 Rifiuti in ambiente non contaminato**

Al momento le recenti disposizioni normative in materia di contenimento dell'emergenza COVID-19 non esplicitano le modalità di gestione dei DPI (intesi come mascherine e guanti) utilizzati in questo periodo in luoghi di lavoro, diversi dalle strutture sanitarie o assimilate, ove non si siano riscontrati casi di persone affette dalla malattia.

**Per cui, seguendo le indicazioni suddette, i D.P.I. utilizzati per prevenire il contagio in cantiere, fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, a scopo cautelativo, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore.**

#### **13.2 Rifiuti in ambiente contaminato**

**Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.**

A tal proposito, la circolare "COVID-2019. Indicazioni e chiarimenti" del 24 febbraio 2020 specifica soltanto che vengano smaltiti secondo la dicitura seguente:

"Eliminazione dei rifiuti – I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291)." corrispondenti al codice CER 180103 HP 9 e categoria ADR UN3291.

Tale codice è soggetto a tutti gli adempimenti obbligatori (tenuta del registro di carico e scarico, emissione di formulari di trasporto rifiuti, utilizzo di trasportatori autorizzati in ADR nella fase di smaltimento, presentazione di MUD annuale).

Il produttore del rifiuto è l'azienda incaricata alla sanificazione, che pertanto è obbligata a rispettare tutti gli adempimenti obbligatori sopra indicati. L'azienda appaltatrice non è esente da responsabilità giuridiche e penali.

Le aziende che effettuano la pulizia ordinaria e/o straordinaria di ambienti in cui c'è stata potenziale o effettiva contaminazione, non possono assolutamente:

- buttare i DPI utilizzati, gli stracci, ecc, nei contenitori della raccolta indifferenziata a fine sanificazione;
- mettere DPI utilizzati e stracci, ecc.. in sacchi e trasportarli con i propri mezzi verso il loro magazzino a fine sanificazione (e vale sia per le aziende NON iscritte all'Albo, che per quelle iscritte all'Albo in categoria 2bis per CER 180103).

I rifiuti derivanti da attività di sanificazione post contaminazione dovranno:

- essere collocati in contenitori tipo halibox (in cartone, completo di sacco in polietilene, fascetta autobloccante);

- chiusi e datati a fine sanificazione anche se non pieni;
- messi in deposito temporaneo presso l'azienda o la struttura (con regole precise);
- avviati a smaltimento con incenerimento entro 5 gg di calendario dalla chiusura del contenitore.

**Per le complicazioni legate agli obblighi suddetti, è stato optato, per gli ambienti dove eventualmente si ha notizia che abbiano soggiornato casi confermati o sospetti di COVID-19, di affidare le prescritte attività di pulizia e di sanificazione a ditte esterne specializzate che si assumeranno tutti gli obblighi precedentemente visti.**

#### **14. MISURE DI SICUREZZA GENERALE**

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.

Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure:

- **lavare accuratamente le mani con acqua e sapone.**
- **evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani.**
- **coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce.**
- **porre attenzione all'igiene delle superfici.**
- **evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali.**
- **utilizzare sempre guanti, occhiali e la mascherina.**
- **Mantenere la distanza di sicurezza.**

#### **15. NUMERI UTILI**

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato:

[www.salute.gov.it/nuovocoronavirus](http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus)

Il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;

Il numero di emergenza nazionale 112;

Il numero verde regionale, riportato anche Allegato 5, per la Regione Toscana, risponde all' 800 55 60 60

**Per. Ind. Marco Torcini**

*Collegio dei periti industriali di Firenze n.2151*

*Iscrizione di cui alla legge 818/84 n.FI02151P00292*